

Roma, 17 gennaio 2002
Prot. n. 016/02/E.6.
CIRC. N. 16876

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Istruzioni Inps indennità sostitutiva delle ferie ed obblighi contributivi
– Riepilogo situazione per le ferie maturate dal 1999 e procedure di recupero in caso di successiva fruizione delle ferie.

Con la circolare Inps n. 15 del 15 gennaio u.s. vengono enunciati i criteri per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva relativamente alle ferie maturate a partire dal 1999 e vengono inoltre definite le modalità operative per il recupero dei contributi versati sull'imponibile corrispondente al compenso ferie spettante ma non corrisposto, nell'ipotesi di successiva fruizione delle ferie.

Relativamente agli obblighi contributivi per le ferie maturate a partire dall'anno 1999, la circolare torna sul tema dell'individuazione del momento impositivo del compenso per ferie non godute. In particolare, ribadisce come a tal fine rilevi la sussistenza o meno di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie: se esistente, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi coinciderà con il termine ivi indicato.

Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall'art. 9 comma 1 e 2 della convenzione OIL; ovviamente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso ferie non godute coincidono con il mese in cui cade tale termine differito.

Di contro, in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001, al 30 giugno 2003 e così via).

Per quel che riguarda le modalità di computo del contributo dovuto sul compenso per ferie non godute, la circolare dispone che i datori di lavoro, individuato il momento impositivo, sommino alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di

scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto.

Il differimento di un mese deriva dal fatto che il compenso per ferie non godute rientra negli elementi variabili della retribuzione, contemplati dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993 (approvata con D.M. 7 ottobre 1993), i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (in effetti l'indennità sostitutiva per ferie è legata al conteggio dei giorni di presenza).

Relativamente all'aspetto della regolamentazione dei casi di godimento delle ferie successivamente all'assolvimento degli obblighi contributivi sull'indennità sostitutiva (ipotesi alquanto frequente e legittimata anche dal principio, sostenuto dall'Inps, in base al quale l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non impedisce al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie stesse), l'Inps ha ritenuto di agevolare le aziende per il recupero dei contributi versati sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" e non più dovuti.

La circolare in questione viene infatti ad integrare le indicazioni già contenute nel messaggio n. 101 del 13 giugno 2001 nel senso di rendere operativa a tali fini, in aggiunta alla procedura ivi prevista e sostanzialmente consistente in uno sgravio, una procedura alternativa che si concreta nella riduzione contributiva diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie.

In base alla nuova procedura, l'Inps consente alle aziende che non hanno assolto agli obblighi contributivi sull'indennità sostitutiva delle ferie con la denuncia del mese di luglio 2001 e qualora le ferie stesse non siano state ancora fruite, di versare i contributi relativi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nuova circolare (ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. del 4 ottobre 1993), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali. L'eliminazione degli interessi legali, prima previsti, deriva da una specifica disposizione contenuta nell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), che, introducendo dal 1° gennaio 2001 un nuovo sistema sanzionatorio previdenziale, ha tra l'altro stabilito, al comma 13, l'esclusione degli interessi di cui all'art. 1282 del codice civile nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi per i quali non si fa luogo all'applicazione della sanzioni civili e degli interessi di mora stabiliti sia dallo stesso art. 116, che dalla normativa sanzionatoria previgente.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

VC/it